

UCRAINA

L'Ucraina non ha ratificato la Convenzione de L'Aja n. 33 del 29 maggio 1993, manca quindi l'Autorità centrale prevista e svolge le funzioni di gestione delle richieste di adozione internazionali il Ministero delle Politiche Sociali – Dipartimento statale per l'adozione e la protezione dei diritti dell'infanzia.

REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA LOCALE

La differenza di età tra gli adottanti e l'adottato è di 15 anni.

L'art. 211 del Codice della famiglia prevede i requisiti degli aspiranti genitori adottivi. Possono adottare coloro che:

- sono capaci d'agire;
- hanno compiuto almeno ventuno anni di età (salvo il caso in cui siano parenti del minore);
- hanno più di quindici anni rispetto al minore ma meno di quarantacinque (secondo la modifica della norma effettuata con la Legge del 9 settembre 2011, n. 3738-VI e 10 aprile 2008, n. 257-VI); nel caso di adolescente la differenza di età deve essere di almeno diciotto anni;
- di sesso diverso, sono uniti in matrimonio; se gli aspiranti genitori adottivi, di sesso diverso, costituiscono una coppia di fatto, il giudice può valutare l'adozione; se invece sono single, occorre che siano parenti del minore (come precisato all'art. 24 della Legge sulla tutela dell'infanzia, modificato dalla Legge del 10 aprile 2008, n. 257-VI).



NOTE SUI MINORI

L'adozione internazionale è possibile solo dopo aver espletato ogni tentativo di trovare al minore una sistemazione alternativa alla famiglia biologica in patria (custodia, affidamento o adozione nazionale) come stabilito dalla Legge sulla tutela dell'infanzia all'art. 24, in Ucraina sono adottabili i minori orfani o privi delle cure genitoriali o per i quali i genitori abbiano fornito il consenso all'adozione:

- che abbiano compiuto cinque anni;
- iscritti da almeno un anno nel registro tenuto dal Dipartimento competente presso il Ministero delle Politiche Sociali.

L'adozione può essere pronunciata anche senza il consenso dei genitori quando questi, non occupandosi più del minore per un periodo superiore ai 6 mesi, siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, siano stati dichiarati irresponsabili o siano ignoti.

Il Codice della famiglia prevede, all'art. 210, che nel caso di più fratelli o sorelle, l'adozione debba essere congiunta e la loro separazione avvenga solo in presenza di speciali circostanze, valutate dal Tribunale, previo consenso dell'autorità di custodia e cura del minore. In ogni caso, i fratelli e le sorelle dell'adottato hanno diritto di conoscere il luogo di residenza del fratello o della sorella adottato, quando e se questi è a conoscenza di esser stato adottato.

È necessario il consenso del minore all'adozione. L'art. 218 del Codice della famiglia dispone che il minore debba dare il proprio formale consenso una volta informato delle conseguenze dell'adozione, se il grado di sviluppo

raggiunto glielo consente. Le modalità con cui dare il consenso sono quelle più confacenti alla sua età e stato di salute. Così come in tutti i Paesi Esteri, i bambini presentano sovente problemi legati all'istituzionalizzazione, quali lievi ritardi sociali, psicomotori e del linguaggio. Le coppie che vogliono istradare la loro procedura in tale Stato, hanno la possibilità di avere proposte di abbinamento per minori di età compresa tra 3 e 12 anni (nel caso di fraterie), sui 10/11 anni in caso di un solo minore. È possibile l'adozione mirata per i minori (adottabili) ospitati in Italia nell'ambito dei progetti di risanamento.

AUTORITÀ PUBBLICA COMPETENTE

Dipartimento statale per l'adozione e la protezione dei diritti dell'infanzia presso il Ministero delle Politiche Sociali a Kiev - Ucraina

Forma della decisione: giudiziaria

Effetti della decisione:

- interruzione dei legami precedenti l'adozione
- creazione di un nuovo legame di filiazione
- revocabilità (per gravi motivi)

PROCEDURA

La coppia conferisce mandato all'Ente entro un anno dall'acquisizione dell'idoneità all'adozione. La documentazione utile alla preparazione del fascicolo per l'estero, visionata dalla referente in Italia, viene inviata alla referente in Ucraina. Tutti i documenti, tradotti e legalizzati vengono depositati presso il Ministero delle Politiche Sociali che, dopo le opportune valutazioni, accetterà il fascicolo e convocherà la coppia a Kiev. Alla coppia, che sarà sempre accompagnata dalla referente estera del GVS in tutti i passaggi fondamentali della procedura adottiva, verrà fatta una proposta di abbinamento direttamente nello Stato Estero. La coppia si recherà quindi nel Paese ove risiede il minore, per una frequentazione con lo stesso. Ottenuta l'autorizzazione all'adozione dal Ministero, la procedura proseguirà innanzi al Tribunale, al quale devono essere trasmessi il ricorso e la documentazione necessaria. Una volta terminato il giudizio, emessa la sentenza e passata in giudicato, sarà possibile richiedere un nuovo certificato di nascita del minore all'Ufficio del registro civile. Espletate tutte le altre formalità e con l'autorizzazione all'ingresso rilasciata dalla CAI, la coppia rientrerà in Italia con il minore adottato

VIAGGI

Solitamente la coppia rimane in Ucraina per tutto il tempo della procedura (45/50 giorni) ma può anche effettuare più viaggi da decidere volta per volta.

POST-ADOZIONE

I genitori adottivi, secondo gli impegni assunti in Ucraina, devono registrare i bambini ucraini minori adottati presso il Ufficio Consolare dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia entro e non oltre un mese dall'arrivo in Italia degli stessi.

Le relazioni post-adottive richieste sono una ogni anno durante i primi tre anni dopo l'avvenuta adozione (tramite il GVS) e successivamente ogni tre anni fino a quando il bambino raggiunge la maggiore età (da consegnare direttamente al Consolato competente per territorio)

COSTI

Quota di iscrizione al GVS: Euro 1.000,00

Ucraina: € 13.000,00 per un minore. Maggiorazioni per due o più minori